

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAOLO DI STEFANO

Seduta del 05/07/2024

### FATTO

Con ricorso depositato il 5.4.2024 il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 1.078,98 a titolo di spese di istruttoria, commissione intermediazione creditizia, commissione di estinzione anticipata, oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, € 200,00 per spese di assistenza ed interessi dalla data del reclamo.

Si è costituito l'intermediario per contestare il ricorso e chiederne il rigetto.

Parte convenuta, dopo avere precisato di avere restituito al cliente (in sede di conteggio estintivo) la somma di € 1.698,36 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, ha esposto, in sintesi, che il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non rientra tra quelli cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 deve essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea; coerentemente, è da considerare *contra legem* anche l'interpretazione della normativa speciale di cui al DPR 180/50 in modo conforme alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18, cd. *Lexitor* (che dispone la restituzione pro quota di tutti i costi, sia quelli recurring che quelli upfront).



L'intermediario rileva di non essere tenuto alla restituzione delle commissioni d'istruttoria e di intermediazione perché la natura upfront non ne consente la rimborsabilità - atteso che ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, lettera b) del DPR 180/50 e delle Disposizioni di trasparenza Bdl del 2011, possono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle voci di costo recurring -, dovendo pure considerare che le seconde sono state percepite dal mediatore creditizio e, con il conforto di giurisprudenza, assume di non essere legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione di tali poste. Contesta altresì che vi siano somme da retrocedere al ricorrente a titolo di quote trattenute in eccedenza e che la commissione d'estinzione possa essere rimborsata.

## DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato il 2.11.2017 ed estinto nel 2022 in corrispondenza della rata n. 60 di 120.

La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: "9.5. - *La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che: "12.4.-*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con*





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

appare in linea con i criteri dettati dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB. Sul punto, si richiama la posizione del Collegio di Coordinamento che con decisione n. 5909/2020 ha espresso il seguente principio: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.». Il ricorrente, poi, non ha contestato il criterio di calcolo adottato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo previsto dalla citata norma, tenuto conto dell'ulteriore arresto della giurisprudenza dei Collegi, a mente del quale: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 del 05.05.2021). Infine, la domanda di pagamento avanzata a titolo di spese di assistenza è inammissibile, perché non è stata formulata in sede di reclamo; essa è anche infondata, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 535,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI